Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella - Allegato B di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Repertorio N. 16406 **Raccolta N. 13939**

ATTO COSTITUTIVO DI

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI TIPO A

REPUBBLICA ITALIANA

DATA

- 09/05/2022 -

-- nove maggio duemilaventidue --

LUOGO - in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), frazione Vigo, alla Strada Neva n. 18, nel mio Studio.

NOTAIO ROGANTE

Io sottoscritto **Alessandro FRANCO** di Alfonsino, Notaio in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), con studio ivi in frazione Vigo, alla Strada Neva n. 18, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, ricevo questo atto al quale sono presenti

CONTRAENTI

- Biju VADAGNINI, nato a Tinsukia (India) il 23 settembre 1988, residente in Moena (TN), al Piaz Scopol n. 4, codice fiscale dichiarato: VDG BJI 88P23 Z222E;

- Carlotta VANZETTA, nata a Cavalese (TN) il 26 settembre 1990, residente in Moena (TN), al Piaz Scopol n. 4, codice fiscale dichiarato: VNZ CLT 90P66 C372H;

- Mara DEFLORIAN, nata a Cavalese (TN) il 7 luglio 1992, residente in Tesero (TN), Località Valli n. 15, codice fiscale dichiarato: DFL MRA 92L47 C372B.

IDENTITA' - Io Notaio sono certo della identità personale dei comparenti, i quali dichiarano di essere **cittadini italiani** e convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1. – CONSENSO ED OGGETTO

È costituita tra i signori **Biju VADAGNINI, Carlotta VANZETTA** e **Mara DEFLORIAN** una società cooperativa sociale a mutualità prevalente di tipo A, con la denominazione:

"SPAZIOTEMPO COOPERATIVA SOCIALE"

con sede nel Comune di Moena (TN), alla Strada Riccardo Loewy n. 44, indirizzo qui indicato ai soli fini dell'iscrizione al Registro Imprese di Trento, ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. C.C..

ART. 2. – OGGETTO

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo successivo, la Cooperativa ha come oggetto:

- la fornitura di servizi educativi e scolastici; nello specifico il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale tramite l'educazione ed integrale sviluppo umano dei bambini del territorio in età scolare e prescolare;
- lo studio, la programmazione, la gestione di servizi di supporto al minore e al giovane;

Registrato a Trento

il _____

al n. _____ Serie 1T

Euro _____

Iscritto presso la

Camera di Commercio

di _____

il _____

prot.n. _____

- la promozione di iniziative di studio, formazione ed informazione;
- la promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa può occuparsi di:
- gestione in forma autonoma e democratica di agri nido o fattoria didattica;
- gestione di progetti educativi di assistenza all'educazione parentale e/o famigliare per bambini di età prescolare e scolare;
- programmazione e gestione di comunità educative di accoglienza e di centri aperti socio educativi;
- programmazione e gestione di attività di aggregazione giovanile;
- programmazione e gestione di supporti individuali e di interventi educativi domiciliari;
- realizzazione di attività in collaborazione con le realtà scolastiche;
- programmazione e gestione di interventi di formazione ai prerequisiti lavorativi e di orientamento occupazionale e di inserimento lavorativo;
- programmazione e gestione di attività educativo ricreative;
- interventi di sostegno alla genitorialità;
- segretariato sociale e consulenze inerenti le materie di specifica competenza;
- informazione, orientamento e raccordo tra i servizi esistenti e sulle risorse disponibili;
- attività di studio e ricerca;
- realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento;
- promozione di attività culturali (dibattiti, convegni,...);
- iniziative di sensibilizzazione;
- promozione di attività ed iniziative di animazione socio-culturale;
- promozione e sperimentazione dell'approccio di sviluppo di comunità.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrazioni; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo

contingenti necessità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni dell'associazionismo cooperativo.

ART. 3. – SOCIETÀ COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi culturali ed educativi di cui al precedente articolo 2.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli Amministratori, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La società cooperativa è a mutualità prevalente in quanto si avvale, nello svolgimento dell'attività propria, prevalentemente delle prestazioni lavorative o degli apporti di servizi dei soci cooperatori, potendo peraltro avvalersi, ma in misura subordinata, anche delle prestazioni lavorative di terzi.

A tal fine gli amministratori ed i sindaci, questi se nominati, documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente quanto stabilito dall'articolo 2513 C.C., in combinato disposto con quanto stabilito dall'articolo 2425 C.C..

Sono comunque fatti salvi i diversi criteri previsti dalla legge.

Pertanto:

- è vietato distribuire dividendi in misura superiore l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- qualora dovesse essere prevista l'emissione di strumenti finanziari, è comunque vietato remunerare quelli offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- vi è l'obbligo, in caso di scioglimento della società, di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il

capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità, destinando – oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente e nell'ambito delle proprie possibilità – maggiori fondi per la previdenza e l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché per un ristorno a favore dei soci.
La cooperativa si iscriverà all'Albo di cui all'art. 2512 C.C., depositandovi annualmente i propri bilanci.

ART. 4. – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in quote di partecipazione.
La quota di partecipazione ha un valore minimo di Euro 100,00 (cento/00).
I soci sottoscrivono le seguenti quote:
- il socio **Biju VADAGNINI** sottoscrive una quota di partecipazione del valore di nominali Euro 100,00 (cento/00);
- il socio **Carlotta VANZETTA** sottoscrive una quota di partecipazione del valore di nominali Euro 100,00 (cento/00);
- il socio **Mara DEFLORIAN** sottoscrive una quota di partecipazione del valore di nominali Euro 100,00 (cento/00),

per cui **il capitale iniziale ha il valore di Euro 300,00 (trecento/00).**
Detto capitale è stato versato, ai sensi dell'articolo 2464, comma 4, C.C. (così come modificato dal comma 15-bis dell'art. 9 D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99), all'organo amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor **Biju VADAGNINI**, che ne rilascia quietanza, mediante contanti in quanto nei limiti della normativa antiriciclaggio attualmente vigente.

ART. 5. – AMMINISTRAZIONE

La società sarà amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, dai soci nominato nelle persone dei signori:
- il socio cooperatore **Biju VADAGNINI** – Presidente;
- il socio cooperatore **Carlotta VANZETTA** – Vicepresidente;
- il socio cooperatore **Mara DEFLORIAN -** Consigliere.

Il compenso annuale di ciascun consigliere e del Presidente verrà determinato dall'Assemblea dei soci.
I nominati accettano le cariche di cui sopra, chiedendo, ai sensi del codice civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese; dichiarano altresì l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE e di non trovarsi in cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 C.C., da altre norme di legge o di leggi speciali in materia o dallo statuto sociale.
L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il

bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.

ART. 6. – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE CONTABILE

La società non procede alla nomina dell'organo di controllo, in quanto non supera i limiti di legge previsti dall'art. 2477, secondo e terzo commi, C.C., e non è prevista l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, per cui non ne è obbligatoria l'istituzione.

ART. 7. - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

ART. 8. – DURATA

La durata della società è fissata da oggi fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

ART. 9. – NORME DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme dello statuto sociale che, composto di n. 43 (quarantatre) articoli, previa lettura ai comparenti, loro approvazione e sottoscrizione con me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera **"A"** perché ne formi parte integrante e sostanziale.
Si applicano, inoltre, alla cooperativa le disposizioni del codice civile e le disposizioni speciali in tema di cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2519, secondo comma, C.C..

ART. 10. – ISCRIZIONI AI SENSI DI LEGGE

La cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito Albo previsto dall'art. 2512 C.C..
Negli atti e nella corrispondenza la cooperativa indicherà il numero di iscrizione nell'Albo.
Nonostante la facoltà di iscrivere la neo costituita cooperativa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le parti non richiedono di avvalersi della detta facoltà, riservandosi di procedere all'iscrizione della cooperativa al RUNTS in un secondo momento.

ART. 11. – SPESE ED IMPOSTE

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sono a carico dei soci, con finanziamento da parte di costoro alla società.
Il presente atto e le relative formalità, trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

ATTO

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzo elettro-

nico da persona di mia fiducia su sette pagine sin qui di due fogli di cui, unitamente all'allegato statuto, ho dato lettura alle parti che l'approvano e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 16,00 (sedici).
Firmato in calce e marginalmente: Mara Deflorian; Carlotta Vanzetta; Vadagnini Biju; Alessandro Franco. Impronta sigillo.